



TRIBUNALE DI TARANTO
III Sezione Civile

Ufficio delle Procedure Concorsuali

Il Giudice

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.9.21;

letta la proposta di ristrutturazione dei debiti mediante il piano del consumatore presentata nell'interesse di _____, assistiti entrambi dall'avv. Mario Lazzaro;

esaminata la relazione particolareggiata redatta dal professionista incaricato con funzioni di organismo di composizione della crisi, dott. Pietro Cagnazzo, nominato con decreto del Tribunale di Taranto dell'11.2.19 ai sensi dell'art. 15 co. 9 l. n. 3/12;

esaminate altresì le relazioni integrative del professionista depositate a chiarimenti il 29.1.21 ed il 16.7.21 in ottemperanza ai decreti del 16.1.21 e 14.6.21, entrambi qui richiamati;

preso atto altresì del piano aggiornato di ammortamento del debito residuo depositato in data 12.9.21;

rilevato che la proposta e la relazione, con le successive integrazioni, sono state comunicate a tutti i creditori, come si risulta dalle ricevute depositate nel fascicolo telematico dal professionista incaricato;

preso atto che alcuna osservazione risulta formulata dai creditori, ancorchè ritualmente notiziati;

premesso che entrambi i coniugi rivestono la qualità di consumatore, posto che come attestato dall'O.c.c. gli attuali rispettivi debiti oggetto di ristrutturazione risultano contratti per scopi estranei ad attività professionali o d'impresa, e che il ricorso congiuntamente proposto da costoro in vista di un unitario progetto di ristrutturazione dei debiti può ritenersi ammissibile, ai sensi dell'art. 7-bis, l. n. 3/12, avendo l'indebitamento, pressoché integralmente, origine comune;

considerato che la proposta, oltre all'integrale pagamento delle spese di procedura in prededuzione, prevede il parziale soddisfacimento del creditore ipotecario (ancorchè in misura pari all'attuale intero valore del bene ipotecato, tenuto conto della stima disposta in seno alla procedura di esecuzione immobiliare RGE n. 19/18) e, a seguire, l'altrettanto falcidiato soddisfacimento dei restanti crediti assistiti da privilegio mobiliare e chirografari, mediante l'impiego di una quota parte del reddito mensile (complessivamente pari a € 1.717) che, tenuto conto delle spese necessarie ad assicurare il dignitoso sostentamento del nucleo familiare composto dai ricorrenti, da due figli studenti ed una minore loro affidata (congruamente quantificate in circa 1.180 euro), consente il pagamento di una rata pari ad € 705,67 (salvo le ultime due di più ridotto importo);

preso atto che il piano prevede una durata complessiva di sei anni ed un mese e ritenuto che tale durata possa dirsi ragionevole, oltre che congrua in relazione alla

sostenibilità ed alla fattibilità del piano, tenuto conto del debito complessivo e delle risorse che possono essere destinate al relativo soddisfacimento;

rilevato che il piano dei pagamenti risulta rispettoso dell'ordine di pagamento dei crediti assistiti da cause legittime di prelazione;

rilevato altresì che a fronte della previsione del pagamento del creditore ipotecario oltre il termine legale di moratoria *ex art. 8 co. 4*, deve tuttavia dirsi acquisito il relativo consenso, non avendo egli inteso osservare a fronte delle rituali comunicazioni e tenuto conto della oggettiva convenienza del soddisfacimento proposto nel piano rispetto alla alternativa liquidatoria giacché assicurato in misura almeno pari al valore del bene su cui insiste la causa legittima di prelazione; con la conseguenza che, coerentemente con la natura sostanziale da attribuire al detto termine, ben può ravvisarsi in tale significativo silenzio quel "*consenso del singolo creditore prelatizio espresso a mezzo di appropriate forme – anche tacite – di manifestazione di volontà*", cui poter associare la relativa tutela nei termini puntualmente espressi dal giudice di legittimità (cfr., Cass., 23 febbraio 2018, n. 4451, nonché, Cass. 3 luglio 2019, n. 17834);

considerato che l'O.c.c., sulla scorta di considerazioni esaustive ed immuni da vizi logici, ha dato conto nella relazione e nelle successive integrazioni della sostenibilità del piano oltre che delle ragioni dell'indebitamento;

ritenuto, a tale specifico riguardo, che alcun tratto di grave colpa possa essere ravvisato nella situazione di sovraindebitamento dei ricorrenti, posto che le relative ragioni possono essere agevolmente ravvisate nella perdita delle rispettive occupazioni (avvenuta in entrambi i casi dopo che i coniugi avevano assunto le obbligazioni scaturenti dalla sottoscrizione dell'originario mutuo fondiario con la Unicredit – e poi con la BPPB ivi surrogatasi – nella ragionevole prospettiva di poterle adempiere) e del conseguente venir meno dei redditi che assicuravano il pagamento delle obbligazioni antecedentemente contratte;

preso atto infine dell'assenza di atti in frode ai creditori e considerato, inoltre, che la proposta non si presenta violativa dell'obbligo di soddisfare i crediti impignorabili né il credito per Iva e per ritenute non versate di cui all'art. 7, co. 1, terzo periodo;

ritenuto, in definitiva, che la proposta soddisfi i requisiti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 12-bis, l. n. 3/12;

P.Q.M.

visto l'art. 12-bis, l. n. 3/12,

OMOLOGA

il piano del consumatore proposto ai sensi della legge n. 3/12 dai signori _____, sì come successivamente integrato, disponendo che i debitori vi adempiano nei tempi e nei modi ivi indicati;

DISPONE

che il professionista incaricato:

- **vigili** sull'esatto ed integrale adempimento del piano, secondo gli obblighi ed i poteri di cui all'art. 13, l. n. 3/12, invitandolo a riferire al Giudice dell'avvenuta esecuzione, a risolvere eventuali difficoltà dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione dell'accordo, vigilando in particolare sul relativo esatto adempimento e comunicando senza indugio al Giudice, nonché a creditori, eventuali irregolarità;
- **provveda**, nel rispetto delle norme relative al trattamento dei dati personali dei soggetti coinvolti nella procedura e delle direttive diffuse in materia da

questo Tribunale, alla pubblicazione del presente decreto di omologa sul sito ufficiale del Tribunale di Taranto www.tribunale.taranto.it per la durata di giorni trenta, richiedendone immediatamente la cancellazione allo scadere dell'anzidetto termine;

- **richieda** sin d'ora la cessazione della pubblicità degli ulteriori atti del procedimento ove in precedenza disposta;

visto l'art. 12-ter, l. n. 3/12,

PRECISA

che dalla data di omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali e che, ad iniziativa dei medesimi creditori, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano;

Si comunichi all'O.c.c. e per esso agli interessati.

Taranto, 23 settembre 2021.

Il Giudice

Giuseppe De Francesca